

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "S.O.S. INGIUSTIZIA"

Art. 1. - E' costituita in Torino l'associazione "S.O.S.INGIUSTIZIA". Associazione per la Tutela dei diritti e della legalità", (abbr. "S.O.S. Ingiustizia") con sede legale in Torino, via Viberti, 1 bis.
L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro. È apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2. - All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o parificati ai sensi delle vigenti disposizioni, intracomunitari od extracomunitari in regola con le norme in materia di immigrazione e soggiorno. L'Associazione potrà istituire o modificare le proprie sedi principali o istituirne di tipo secondario anche in altre realtà territoriali.

Art. 3. - L'associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare e favorire ogni attività volta a tutelare diritti ed interessi dei cittadini e difendere i cittadini da illegalità, abusi, violazioni ed ingiustizie e promuovere informazione e ogni utile iniziativa per la tutela della legalità, ogni altra attività sociale e culturale, scientifica, promuovere attività sociali e culturali, scientifiche, di ricerca e di sostegno e solidarietà sociale, di aiuto e di cooperazione tra gli individui, ed ogni altra attività sociale e culturale volta al promuovimento della persona umana e delle formazioni sociali, con attività, convegni, seminari, iniziative, progetti, dibattiti, pubblicazioni, progetti di assistenza e sostegno, ricerche e studi accademici ed universitari, altre attività di rilievo sociale e culturale, per il tempo libero e lo spettacolo, fissandone i criteri di gestione

Art. 4. - Per il conseguimento degli scopi suddetti all'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) disponibilità derivanti dalle quote di iscrizione dei soci;
- b) contributi di Enti pubblici e privati, dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- c) quote pagate da sostenitori;
- d) elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- e) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Art. 5. - L'ente è costituito dai seguenti organi:

- a) Assemblea Generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice-Presidente;
- e) Segretario Tesoriere;
- f) Collegio dei Probiviri;
- g) Revisori dei Conti.

Art. 6. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello statuto.

Art. 7. - I compiti devoluti all'Assemblea sono: approvare la scelta dei collaboratori, delegati e consulenti; approvare i criteri di gestione e di regolamento della vita sociale; approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione; esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Art. 8. - L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno di cui una volta per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio debitamente comunicato con avviso nella sede sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c. .

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell'art. 21 c.c. .

Art. 9. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, con delega scritta.

Art. 10. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente. Inoltre, l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 11. - I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta o orale diretta a ciascun socio, o mediante affissione nell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").

Amministrazione:

Art. 12. - Il consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 Consiglieri nel modo seguente:

- a) per il periodo iniziale e fintanto che siano nominati i Consiglieri di cui al seguente "Capo- b)" il Consiglio Direttivo sarà costituito come sopra stabilito. Consiglieri, facenti parte dell'Associazione, per la prima volta (primo mandato quinquennale) sono nominati nell'atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall'Assemblea;
- b) da 3 a 7 Consiglieri eletti poi direttamente dall'Assemblea

Sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione, dello sport e della tutela dei diritti ed interessi dei cittadini;

b) la scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Disposizione generale finale:

Art. 24. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed al Codice Civile.

Torino, li 20 Settembre 2006.

I soci fondatori: sig. Di Fabio Giuseppe Casimiro

sig. Prizzon dott. Andrea

sig. Mariscotti dott. Alberto